



ATTO N. 518

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1364 del 25.7.2006)

“Requisiti del Direttore Amministrativo di azienda sanitaria regionale”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 11.9.2006*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 12.9.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: REQUISITI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLE AZIENDE
SANITARIE REGIONALI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25/07/2006 n. 1364

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente		X
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Visto il Titolo V, parte II, della Costituzione così come modificato ed integrato da ultimo dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare all'art. 117 della Costituzione;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla sanità e servizi sociali avente per oggetto: "Requisiti Direttore Amministrativo aziende sanitarie regionali";

Ritenuto opportuno di provvedere alla adozione del citato disegno di legge al fine di acquisire i necessari pareri previsti dalle disposizioni sopra richiamate;

Acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo espresso in data 25 luglio 2006;


Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento interno della Giunta Regionale, l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Requisiti Direttore Amministrativo delle Aziende sanitarie regionali", e la relazione che lo accompagna;
- 2) di indicare l'Assessore Maurizio Rosi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Requisiti Direttore Amministrativo delle aziende sanitarie regionali "



RELAZIONE

L'art. 3, comma 7, del decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel fissare i requisiti che deve possedere all'atto della nomina il direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali e Ospedaliere, prevede, tra l'altro, quanto segue:

"Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione"

La formulazione del suesposto periodo risulta di non facile interpretazione, in quanto non è ben comprensibile se a tale incarico possa accedere solo personale proveniente da enti o strutture sanitarie ovvero anche da altri enti pubblici, tanto che in ogni regione negli anni vi sono state interpretazioni diverse e in alcuni casi è intervenuta anche la giurisprudenza con sentenze fra loro contrastanti.

Il problema a suo tempo se lo è posto anche lo stesso legislatore che con diversi decreti legge (n. 320 del 3.8.1995, n. 511 del 1.12.1995), reiterati e non convertiti ha ricompreso nella parola "enti" tutte le istituzioni pubbliche o private anche non sanitarie.

In relazione all'esigenza di introdurre un elemento di certezza su tale problematica, questa regione, anche al fine di ampliare la platea fra cui scegliere i direttori amministrativi, e visto il ruolo che gli enti locali, specie i comuni, rivestono nel sistema sanitario nazionale e umbro in particolare, intende adottare una norma legislativa con la quale stabilire che il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria può aver maturato la qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa per almeno cinque anni prevista dal richiamato articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 502/1992 sia in strutture sanitarie sia in enti diversi dalle strutture sanitarie, prevedendo però che nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario.

Disegno di legge: "Requisiti Direttore Amministrativo delle aziende sanitarie regionali"



Art. 1.

(Requisiti del Direttore Amministrativo delle Aziende sanitarie regionali)

1. Il direttore amministrativo è in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;
2. Nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno comunque coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale Sanità e servizi sociali

Dott. Domenico De Salvo

Prot. N

S e d e

Oggetto: Disegno di legge "Requisiti Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 25 luglio 2006 ha espresso parere favorevole al disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega.

Comitato Legislativo

Cordiali saluti.

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. *Marina Balsamo*

Allegati: n. 1 ddl.

DF
lett par fav De Salvo 25-07-06.doc



Disegno di legge: "Direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali: requisiti per la nomina".

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce i requisiti necessari per il conferimento della nomina a direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali.

Art. 2.
(Requisiti del direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali)

1. L'incarico di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

COMITATO AMMINISTRATIVO
Il Segretario
Enrica Biondini Paria



05 SET. 2006

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE